



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì-Cesena

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione e all'affidamento personale delle ceneri.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 16/04/2014.

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DISPERSIONE E ALL’AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI.

TITOLO I : DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Comune competente

1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri di un defunto è rilasciata, in presenza dei presupposti di legge, dall’Ufficiale dello Stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso e negli ulteriori casi stabiliti dalla legge della Regione Emilia-Romagna.
2. In caso di ceneri già tumulate, provvede il Comune nel cui territorio è ubicato il Cimitero ove si trova l’urna cineraria.

2. Istanza per la dispersione delle ceneri

1. La domanda per la dispersione delle ceneri è presentata al Sindaco del Comune di Galeata dalla persona incaricata di eseguire la dispersione, mediante l’eventuale uso della modulistica messa a disposizione dall’Ufficio Servizi Demografici, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla cremazione. All’istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto.
2. La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
3. In caso di richiesta di dispersione di ceneri già tumulate, l’istanza deve essere preceduta o contestuale alla domanda di estumulazione straordinaria presentata all’Ufficio tecnico comunale.

3. Manifestazione della volontà di dispersione delle ceneri

1. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - 1) disposizione testamentaria;
 - 2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell’art. 620 del Codice Civile.);
 - 3) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - 4) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale. La firma del coniuge e/o dei congiunti è resa ai sensi degli art. 21 e 38 del DPR. 445/2000 e s.m.i..

4. Luoghi dove svolgere la dispersione

1. La dispersione può avvenire esclusivamente nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna e può essere svolta nei seguenti luoghi:
 - area cimiteriale appositamente individuata;
 - area privata, aperta e con il consenso del proprietario;
 - in natura (in mare, lago, fiume) nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

2. Il richiedente la dispersione dovrà indicare chiaramente nell’istanza il luogo in cui intende procedere alla dispersione, secondo le volontà del defunto, o, in mancanza, secondo l’accordo delle persone aventi titolo a disporre delle ceneri.

5. Persona autorizzata alla dispersione

1. La persona autorizzata alla dispersione è quella indicata in vita dal defunto; in mancanza di volontà espressa in tal senso in vita dal defunto, possono procedere alla dispersione nel seguente ordine:

- coniuge;
- figli;
- in mancanza di coniuge e di parenti di primo grado, altri familiari aventi diritto;
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre;
- imprese che esercitano l'attività funebre.

2. Nel caso in cui la persona indicata in vita dal defunto o comunque avente titolo ad eseguire la dispersione, non fosse disponibile o in grado di provvedervi, il coniuge e gli altri familiari di primo grado individueranno con dichiarazione unanime la persona autorizzata a procedere alla dispersione.

3. In caso di disaccordo o di difficoltà a reperire gli aventi diritto a disporre delle spoglie mortali o comunque nel caso di particolare complessità del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione, l'urna cineraria è conservata gratuitamente per il tempo massimo di una settimana presso il Cimitero di Galeata, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o completamento del procedimento. Scaduto tale termine di una settimana, in assenza di legittime richieste da parte dei familiari, le ceneri sono deposte nel cinerario comune.

6. Controlli in merito alla dispersione delle ceneri

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, tramite propri incaricati, circa le modalità di dispersione delle ceneri effettuata nell'ambito del territorio comunale di segnalare all'autorità giudiziaria eventuali sospetti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.

TITOLO II : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI

1. Comune competente

1. L'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri è rilasciata, in presenza dei presupposti di legge, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dell'affidatario delle ceneri indipendentemente dal luogo di decesso del defunto o di collocazione delle ceneri.

2. Nel caso di trasferimento del luogo di custodia dell'urna in altro Comune da parte dell'affidatario, come a titolo di esempio in caso di emigrazione del medesimo in altro Comune, questi dovrà richiedere al nuovo Comune l'autorizzazione alla conservazione delle ceneri.

2. Istanza di affidamento personale dell'urna cineraria.

1. La domanda per l'affidamento delle ceneri è presentata al Sindaco del Comune di Galeata dall'avente titolo ad ottenere l'autorizzazione, mediante l'eventuale uso della modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Servizi Demografici, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla cremazione. All'istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto.

2. La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

3. In caso di richiesta di affidamento di ceneri già tumulate, l'istanza deve essere preceduta o contestuale alla domanda di estumulazione straordinaria presentata all'Ufficio tecnico comunale. In caso di richiesta di affidamento di ceneri di persona deceduta in altro Comune, all'istanza devono essere allegati l'estratto dell'atto di morte e copia del verbale di cremazione.

3. Manifestazione della volontà di affidamento dell'urna.

1. La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- 1) disposizione testamentaria;
- 2) dichiarazione autografa resa in vita dal defunto (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
- 3) dichiarazione resa e sottoscritta in vita dal defunto nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- 4) dichiarazione ritualmente resa in vita dal defunto di fronte a pubblici ufficiali (funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc.);
- 5) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale. La firma del coniuge e/o dei congiunti è resa ai sensi degli art. 21 e 38 del DPR. 445/2000 s.m.i.. L'individuazione dell'affidatario unico presuppone in tal caso l'accordo di tutti gli aventi titolo.

3. In caso di decesso della persona cui è stata affidata un'urna cineraria, i congiunti come sopra indicati al punto 5 del presente articolo, possono proporre nuova istanza di affido ad altro familiare avente titolo ai sensi di legge, supportata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la piena conformità di tale scelta rispetto alla volontà manifestata in vita dal de cuius, come contestualmente dichiarata dai medesimi;

4. Caratteristiche delle urne cinerarie e dei luoghi di conservazione

1. Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono avere le seguenti caratteristiche:

- l'urna dovrà essere esclusivamente di metallo. E' ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di un'anima di metallo a contatto con le ceneri;
- nessuna limitazione relativa alla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 23x23x30;
- l'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

2. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere espressamente indicato nell'istanza di affidamento. L'urna dovrà essere custodita in un luogo sicuro da ogni forma di profanazione, nonché in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. Il luogo di conservazione deve inoltre essere adeguato alla "pietas" ed al decoro nei confronti dei defunti..

5. Prescrizioni generali per l'affidamento

1. L'affidatario all'atto della presentazione dell'istanza deve rendere le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- Dichiarazione del luogo esatto in cui saranno conservate le ceneri, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione;
- Dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- Dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di mantenere l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzate delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia; dell'obbligo di informare l'Ufficio di Stato Civile della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni;

- Dichiarazione di conoscenza che l'eventuale trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso in cui lo stesso affidatario non la intenda più conservare, potrà avvenire solo se le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di Galeata e con assunzione dei relativi oneri ivi inclusi gli oneri concessori per eventuale loculo interamente a carico della persona già affidataria dell'urna;
- Dichiarazione di conoscenza del divieto all'affidamento anche temporaneo dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna.

6. Istanza e autorizzazione all'affidamento di urna cineraria

L'istanza per l'affidamento di un'urna cineraria è indirizzata all'Ufficio Servizi demografici del Comune di Galeata, con eventuale uso della modulistica comunale appositamente predisposta. Il Responsabile di Procedimento, dopo aver verificato la legittimità, completezza e correttezza dell'istanza rilascia l'autorizzazione all'affidamento, nella quale devono essere riportati:

- Le generalità del defunto;
- Le generalità dell'affidatario, la sua residenza nonché l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- Il richiamo all'impegno assunto nell'istanza dal richiedente al rispetto e alla piena osservanza di tutte (nessuna esclusa) le prescrizioni previste nel presente disciplinare;
- I destinatari del provvedimento e cioè: l'affidatario, il gestore dell'impianto di cremazione, il Responsabile del cimitero che ha in custodia l'urna, il Comune di decesso nel caso in cui questo sia diverso da Galeata.

7. Consegna dell'urna cineraria

L'affidatario dell'urna ovvero Impresa di pompe funebri titolate per l'esercizio di attività funebri ed espressamente delegata dall'affidatario, si recherà munito dell'autorizzazione all'affidamento, presso l'impianto di cremazione ovvero presso il Cimitero dove è conservata l'urna, dove i rispettivi Responsabili redigeranno apposito verbale di consegna dell'urna cineraria e ne trasmetteranno copia all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Galeata.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del Comune di Galeata: pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un luogo appartenente al territorio di un altro Comune, sarà necessario richiedere nuova autorizzazione all'affidamento al nuovo Comune..

8. Registrazione in apposito Registro

L'ufficio di Stato Civile del Comune di Galeata predispone un apposito Registro per le autorizzazioni all'affidamento personale delle ceneri in cui sono indicati:

- numero progressivo dell'autorizzazione;
- generalità del defunto nonché dati relativi al decesso;
- generalità dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata;
- previsione di appositi spazi destinati alla registrazione di eventuali variazioni.

9. Procedura per eventuale riconsegna di urna cineraria già affidata

Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, all'autorità comunale che provvederà a:

- Tumulare l'urna in un cimitero del Comune di Galeata sempre che l'avente causa dell'affidatario ovvero l'affidatario che restituisce, disponga delle risorse e concessione necessarie per la tumulazione o inumazione con oneri interamente a suo carico e ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di Galeata;

- Collocare le ceneri in apposito spazio del cimitero a ciò riservato, in caso di mancata assunzione di tali oneri.

10. Affidamento delle ceneri a seguito del decesso o ripensamento dell'affidatario.

Nel caso in cui i familiari aventi titolo a rendere la dichiarazione sulle volontà espresse in vita dal defunto, richiedano un successivo affidamento familiare a seguito di decesso o ripensamento dell'affidatario, può essere rilasciata una nuova autorizzazione che preserva la continuità dell'affido familiare purchè ciò sia coerente e conforme con la volontà manifestata in vita dal defunto.

Per aventi titolo a rendere la dichiarazione, si devono intendere i soggetti legittimati a rendere le dichiarazioni sulla volontà del defunto ovvero il coniuge, ove presente, e i congiunti di primo grado, nonché il parente più prossimo individuato ai sensi dell'art.74 e seguenti del codice civile, nel caso in cui manchi il coniuge o i parenti di primo grado. In caso di concorso di parenti di pari grado la dichiarazione deve essere resa da tutti ed in maniera concorde.

11. Controlli e sanzioni

La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento - salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale - può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell'urna, conservazione nel Cimitero con oneri a carico dell'affidatario inadempiente e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa.

In caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario, il servizio cimiteriale provvederà a collocarla in apposito spazio a ciò riservato del Cimitero di Galeata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui si opponga al controllo da parte degli incaricati del Comune presso il domicilio dichiarato, l'affidatario è obbligato a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità di conservazione delle ceneri.

Qualora si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero con oneri interamente a carico dell'affidatario inadempiente.